

Milano , 4 marzo 1816.

ESSENDOSI dichiarato che l'uso dei precetti politici non venne derogato dalla nuova legislazione, e che il medesimo debb'essere conservato alle Autorità di Polizia, giusta le leggi ed i regolamenti in corso, si è interpellato il Governo quale sia l'Autorità in oggi competente per conoscere delle relative contravvenzioni, ed applicarvi la pena.

Il Governo, sentito in proposito l'Imperiale Regio Tribunale d'Appello generale, ha, con deliberazione presa il 2 corrente, dichiarato che la facoltà di conoscere delle suddette contravvenzioni rimane provvisoriamente attribuita ai Giudici di Pace, dai quali è in oggi rappresentata la Superiorità locale pel giudizio delle gravi trasgressioni di polizia. I Giudici di Pace dovranno applicare la pena comminata nel precetto; dove però la pena comminata eccedesse il periodo di sei mesi di carcere, dovranno ridurla a questo termine, massimo limite, a cui dal nuovo Codice siasi estesa la giurisdizione delle Istanze politiche.

Quanto poi alla procedura per le contravvenzioni ai precetti politici, i Giudici di Pace si atterranno alle stesse norme fissate dal Codice anzidetto per le gravi trasgressioni.

Tanto quindi si partecipa alle Autorità giudiziarie e politiche di queste Province per opportuna loro intelligenza e direzione.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Barone BAZETTA, Consigliere.

*Alle Autorità giudiziarie e politiche
delle Province di Lombardia.*

13. May 1416.

Milano, 4 marzo 1816.

IL CONTE DI SAURAU
GOVERNATORE.

Barone BAZZETTA, Consigliere

Alle Autorità giudiziarie e politiche
delle Province di Lombardia.